SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI
Segreteria Nazionale
Via Tagliamento nr. 9 - 00198 - Roma
segreterianazionale@sinafi.org
segreterianazionale@pec.sinafi.org
Cell. 3292605371

Oggetto: Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di n. 561 allievi marescialli al 19° corso, riservato agli appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri del Corpo.

Al Comando Generale della Guardia di Finanza
VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi
Ufficio Relazioni Organismi di Rappresentanza e Associazioni Sindacali
Sezione Relazioni Sindacali

= Roma=

Tramite PEC

La scrivente Organizzazione sindacale intende portare all'attenzione di Codesto Comando Generale una problematica rappresentata da diversi iscritti frequentatori del corso indicato in oggetto, appartenenti alla categoria appuntati/finanzieri.

I vincitori del concorso in argomento sono stati avviati alla formazione in due aliquote diverse: la prima, riservata agli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri limitatamente al contingente di mare, i quali hanno iniziato il periodo formativo il 20 novembre 2018 e la seconda, riservata agli appuntati/finanzieri del contingente ordinario, che hanno iniziato la frequenza il 4 giugno u.s.

La sperequazione segnalata concerne la nomina a maresciallo, che, secondo la previsione dell'art. 19 del bando di concorso "*è determinata dall'ordine delle graduatorie finali di ogni ciclo, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneità*", quindi con una differenza di 6 mesi tra i due cicli.
Non meno trascurabile appare la circostanza per cui il medesimo articolo prevedeva la ripartizione in più cicli in ordine alle graduatorie di merito del concorso e non dei ruoli di appartenenza.

La disparità di trattamento appare, se possibile, ancora più evidente, in considerazione del fatto che con Decreto Legislativo 5 ottobre 2018, n. 126 si è provveduto a risolvere

la questione, ma solo per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore di tale norma che, paradossalmente, è comunque antecedente all'inizio del corso della prima aliquota.

In particolare l'art. 8, lett. U) prevede che "*Il Corpo della Guardia di Finanza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di Istruzione del Corpo, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo*".

Per quanto sopra esposto, si ritiene necessario estendere il principio richiamato nella norma citata anche al corso in argomento, al fine di evitare una evidente sperequazione, peraltro riconosciuta dallo stesso legislatore.

Certi di un autorevole intervento, si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Distinti saluti.

Roma, 08 novembre 2019

Il Segretario Generale
Eliseo Taverna